

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2200/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2201/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 3
- Regolamento (CE) n. 2202/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 5
- Regolamento (CE) n. 2203/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98 7
- * Regolamento (CE) n. 2204/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 8**
- Regolamento (CE) n. 2205/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1759/98 e che porta a 597 652 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito 14
- * Regolamento (CE) n. 2206/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, eliminando i massimali tariffari applicabili ai prodotti tessili originari della Lettonia e della Lituania 16**
- * Regolamento (CE) n. 2207/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine per quanto concerne il pagamento degli anticipi 18**

Regolamento (CE) n. 2208/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	19
Regolamento (CE) n. 2209/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.....	21
Regolamento (CE) n. 2210/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.....	23
Regolamento (CE) n. 2211/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97	25
Regolamento (CE) n. 2212/98 della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso.....	27

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/574/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee, fase II (seconda edizione)⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2720].....** 30

98/575/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per stazioni mobili destinate all'impiego con reti di telecomunicazione pubbliche, digitali, cellulari della fase II che operano nella banda per il GSM 1800 (seconda edizione)⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2721]** 35

98/576/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali che integrano la funzione di microtelefono analogico⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2722]** 40

98/577/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 4 e 6 GHz⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2723].....** 43

98/578/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 settembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2724] 46**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE



Sommario *(segue)*

Rettifiche

- * **Rettifica della decisione 98/437/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti (GU L 194 del 10.7.1998) 51**

IT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2200/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	100,9
	999	100,9
0709 90 70	052	99,7
	999	99,7
0805 30 10	052	66,2
	388	88,4
	524	51,0
	528	51,2
	999	64,2
0806 10 10	052	103,9
	064	75,1
	400	219,9
	999	133,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	61,7
	060	36,6
	064	42,5
	388	22,2
	400	75,1
	404	76,6
	800	157,6
	999	67,5
0808 20 50	052	94,7
	064	61,9
	999	78,3

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2201/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1998****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—
 ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,34	0,23	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,64	0,00	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2202/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1998

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve

applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	44,69 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	42,51 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	— ⁽²⁾
1701 12 90 9100	44,69 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	42,51 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	— ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4858
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	48,58
1701 99 10 9910	48,72
1701 99 10 9950	48,72
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4858

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2203/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1998****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la undicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la undicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 51,771 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2204/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1998****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	31,78 189,38 303,39	437,63 208,53 1 283,25	62,20 24,86 22,30	236,53 61 580,11	10 780,00 70,14	5 288,22 6 380,50
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	13,32 79,37 127,16	183,42 87,40 537,85	26,07 10,42 9,35	99,14 25 810,16	4 518,24 29,40	2 216,46 2 674,27
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	94,43 562,71 901,48	1 300,36 619,63 3 813,01	184,83 73,88 66,27	702,81 182 977,01	32 031,32 208,42	15 713,25 18 958,81
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	39,59 235,92 377,95	545,18 259,78 1 598,61	77,49 30,97 27,78	294,66 76 713,54	13 429,21 87,38	6 587,82 7 948,52
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	75,84 451,94 724,01	1 044,36 497,65 3 062,36	148,44 59,33 53,22	564,45 146 955,17	25 725,46 167,39	12 619,85 15 226,47
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 355,70 569,83	821,97 391,68 2 410,23	116,83 46,70 41,89	444,25 115 661,31	20 247,27 131,74	9 932,48 11 984,02
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	142,62 849,88 1 361,52	1 963,96 935,85 5 758,88	279,15 111,58 100,09	1 061,47 276 354,77	48 377,70 314,78	23 732,11 28 633,96
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 631,36 1 011,45	1 459,00 695,22 4 278,18	207,38 82,89 74,36	788,55 205 299,32	35 938,98 233,85	17 630,19 21 271,69
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	57,59 343,18 549,78	793,05 377,90 2 325,44	112,72 45,05 40,42	428,62 111 592,14	19 534,93 127,11	9 583,03 11 562,40
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	152,67 909,77 1 457,47	2 102,36 1 001,79 6 164,69	298,82 119,44 107,14	1 136,27 295 828,66	51 786,73 336,97	25 404,44 30 651,71
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 130,03 208,30	300,47 143,18 881,07	42,71 17,07 15,31	162,40 42 280,61	7 401,50 48,16	3 630,87 4 380,82
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	42,68 254,33 407,45	587,73 280,06 1 723,38	83,54 33,39 29,95	317,65 82 701,04	14 477,35 94,20	7 101,99 8 568,91
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	173,89 1 036,22 1 660,04	2 394,57 1 141,03 7 021,54	340,36 136,04 122,04	1 294,21 336 946,65	58 984,71 383,80	28 935,47 34 912,07
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	224,28 1 336,50 2 141,09	3 088,47 1 471,68 9 056,25	438,99 175,46 157,40	1 669,24 434 587,36	76 077,35 495,02	37 320,42 45 028,92

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	127,18 757,87 1 214,13	1 751,34 834,53 5 135,43	248,93 99,50 89,25	946,56 246 436,69	43 140,35 280,71	21 162,88 25 534,06
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris var. Compressus Savi</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	81,22 484,00 775,37	1 118,45 532,95 3 279,60	158,97 63,54 57,00	604,49 157 379,99	27 550,39 179,26	13 515,09 16 306,62
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 939,98 1 505,87	2 172,17 1 035,06 6 369,42	308,75 123,41 110,70	1 174,01 305 652,80	53 506,51 348,16	26 248,09 31 669,62
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	287,53 1 713,41 2 744,91	3 959,46 1 886,72 11 610,23	562,79 224,94 201,79	2 139,99 557 146,88	97 532,19 634,62	47 845,28 57 727,69
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	208,47 1 242,29 1 990,16	2 870,76 1 367,94 8 417,85	408,04 163,09 146,30	1 551,57 403 952,32	70 714,48 460,12	34 689,62 41 854,73
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	81,58 486,14 778,80	1 123,41 535,31 3 294,14	159,68 63,82 57,25	607,17 158 077,57	27 672,51 180,06	13 574,99 16 378,90
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens L.</i> , var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	38,40 228,83 366,59	528,79 251,97 1 550,56	75,16 30,04 26,95	285,80 74 407,68	13 025,55 84,75	6 389,80 7 709,61
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	499,85 2 978,64 4 771,82	6 883,23 3 279,93 20 183,54	978,36 391,05 350,79	3 720,22 968 559,35	169 552,62 1 103,24	83 175,54 100 355,38
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	88,51 527,44 844,96	1 218,84 580,79 3 573,96	173,24 69,24 62,12	658,75 171 505,83	30 023,21 195,35	14 728,15 17 770,24
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 438,29 702,15	1 012,83 482,62 2 969,89	143,96 57,54 51,62	547,41 142 517,83	24 948,67 162,34	12 238,79 14 766,71
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	63,83 380,37 609,35	878,98 418,84 2 577,40	124,94 49,94 44,80	475,07 123 683,39	21 651,58 140,88	10 621,38 12 815,21
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	140,29 836,00 1 339,28	1 931,88 920,56 5 664,80	274,59 109,75 98,46	1 044,13 271 839,93	47 587,35 309,64	23 344,40 28 166,16
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	65,20 388,53 622,43	897,84 427,83 2 632,72	127,62 51,01 45,76	485,26 126 338,04	22 116,30 143,91	10 849,35 13 090,27

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	21,93 130,68 209,35	301,99 143,90 885,52	42,92 17,16 15,39	163,22 42 493,76	7 438,81 48,40	3 649,17 4 402,91
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	50,70 302,12 484,01	698,17 332,68 2 047,23	99,24 39,66 35,58	377,34 98 241,39	17 197,79 111,90	8 436,53 10 179,09
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	158,99 947,43 1 517,80	2 189,39 1 043,26 6 419,89	311,19 124,38 111,58	1 183,31 308 074,92	53 930,52 350,91	26 456,09 31 920,58
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	267,40 1 593,46 2 552,74	3 682,26 1 754,63 10 797,40	523,38 209,20 187,66	1 990,17 518 140,98	90 703,95 590,19	44 495,63 53 686,17
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	118,28 704,84 1 129,16	1 628,79 776,13 4 776,05	231,51 92,53 83,01	880,32 229 191,16	40 121,40 261,06	19 681,91 23 747,19
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	152,83 910,72 1 458,99	2 104,56 1 002,84 6 171,15	299,14 119,56 107,26	1 137,46 296 138,69	51 841,01 337,32	25 431,06 30 683,83
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	341,59 2 035,56 3 260,99	4 703,90 2 241,45 13 793,13	668,60 267,24 239,73	2 542,34 661 898,94	115 869,72 753,94	56 840,92 68 581,37
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	218,02 1 299,20 2 081,33	3 002,27 1 430,61 8 803,47	426,73 170,56 153,01	1 622,65 422 457,35	73 953,91 481,20	36 278,75 43 772,09
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	132,78 791,25 1 267,59	1 828,46 871,28 5 361,55	259,89 103,88 93,18	988,24 257 287,81	45 039,91 293,07	22 094,72 26 658,37

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	79,85	1 099,58	156,29	594,30	27 085,68	13 287,12
		b)	475,83	523,96	62,47	154 725,35	176,24	16 031,56
		c)	762,29	3 224,28	56,04			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	307,49	4 234,32	601,85	2 288,55	104 302,76	51 166,64
		b)	1 832,35	2 017,69	240,56	595 823,37	678,68	61 735,07
		c)	2 935,46	12 416,20	215,80			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	346,48	4 771,24	678,17	2 578,74	117 528,44	57 654,62
		b)	2 064,70	2 273,54	271,06	671 374,30	764,73	69 563,14
		c)	3 307,67	13 990,59	243,16			

REGOLAMENTO (CE) N. 2205/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1759/98 e che porta a 597 652 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 1759/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2043/98 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 298 400 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito, che il Regno Unito ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 299 252 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 597 652 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1759/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1759/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 597 652 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 597 652 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8. 8. 1998, pag. 8.⁽⁶⁾ GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 15.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
North Humberside	64 252
Worcestershire	50 700
Lincolnshire	142 492
Shropshire	40 515
West Sussex	23 661
York	75 135
Dumfries	19 050
Essex	8 760
Dorset	22 436
Leicestershire	11 753
Suffolk	20 987
Northumberland	10 040
Strathclyde	33 744
East Lothian	45 247
Norfolk	19 633
Northamptonshire	9 247

REGOLAMENTO (CE) N. 2206/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, eliminando i massimali tariffari applicabili ai prodotti tessili originari della Lettonia e della Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2178/95 ha aperto massimali tariffari per i prodotti tessili originari della Lituania e della Lettonia, il cui elenco figura nell'allegato IV, e ha istituito un sistema di sorveglianza comunitaria per le importazioni preferenziali nel quadro di questi massimali;

considerando che la decisione 98/137/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede l'applicazione a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, del protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania all'accordo sul libero scambio tra le Comunità europee e la Repubblica di Lituania e all'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri e la Repubblica di Lituania ⁽⁴⁾ e del protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia all'accordo sul libero scambio tra le Comunità europee e la Repubblica di Lettonia e all'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri e la Repubblica di Lettonia ⁽⁵⁾, in appresso denominati «protocolli aggiuntivi»; che nella sua decisione del 13 luglio 1998 ⁽⁶⁾, il Consiglio ha approvato i suddetti protocolli a nome della Comunità;

considerando che i protocolli aggiuntivi dispongono ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 che i dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti tessili originari della Lituania e della Lettonia, di cui ai capitoli da 50 a 63 della Nomenclatura combinata, siano aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1998 e che siano aboliti anche l'allegato VI dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo con la Lettonia;

considerando che è, pertanto, opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2178/95; che ormai il regolamento si applica soltanto ai contingenti tariffari e tutti i riferimenti ai massimali tariffari dovranno pertanto essere eliminati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2178/95 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

«Regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti»;

2) All'articolo 1, sono eliminate le parole «o a massimali»;

3) L'articolo 3 è eliminato;

4) All'articolo 6, paragrafo 2:

— al secondo comma, sono eliminate le parole «o da un massimale»;

— al terzo comma, sono eliminate le parole «e massimali»;

5) L'allegato VI è eliminato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 223 del 20. 9. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 41 del 13. 2. 1998, pag. 81.

⁽⁴⁾ GU L 41 del 13. 2. 1998, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU L 41 del 13. 2. 1998, pag. 87.

⁽⁶⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2207/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1998****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine per quanto concerne il pagamento degli anticipi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8 e l'articolo 4 d, paragrafo 8,considerando che l'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/98⁽⁴⁾, stabilisce determinate regole per il pagamento degli anticipi; che, tenuto conto della difficile situazione del mercato delle carni bovine causata da gravi problemi economici in alcuni mercati tradizionali, aggravata per quanto concerne i produttori di vari Stati membri da una penuria foraggiera conseguente a condizioni climatiche sfavorevoli, è opportuno autorizzare un aumento dell'importo dell'anticipo sul premio speciale e sul premio per vacca nutrice, nonché anticipare la data iniziale del pagamento di tali anticipi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

considerando che, per consentire il pagamento degli anticipi a partire dal 16 ottobre 1998, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3886/92, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, per l'anno civile 1998, l'anticipo sul premio speciale e sul premio per vacca nutrice può essere versato a decorrere dal 16 ottobre 1998, limitatamente all'80 % dell'importo dei premi.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 247 del 5. 9. 1998, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 2208/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1998****che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1963/98 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.⁽³⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.⁽⁶⁾ GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.⁽⁷⁾ GU L 254 del 16. 9. 1998, pag. 19.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo ECU/100 kg	Dazio addizionale ECU/100 kg	Origine (¹)
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	211,5	27	01
		207,5	28	02
		261,1	12	03
		265,4	10	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	221,2	20	01
		217,7	21	02

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cile
- 04 Argentina»

REGOLAMENTO (CE) N. 2209/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esporta-

zioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 9000	01	1,40	0207 12 90 9190	02	28,00
0105 11 19 9000	01	1,40		03	13,00
0105 11 91 9000	01	1,40			
0105 11 99 9000	01	1,40	0207 14 20 9900	04	7,00
0105 12 00 9000	01	3,30			
0105 19 20 9000	01	3,30	0207 14 60 9900	04	7,00
		ECU/100 kg	0207 14 70 9190	04	7,00
0207 12 10 9900	02	28,00	0207 14 70 9290	04	7,00
	03	13,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak e Iran,

03 l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, l'Ucraina, la Lituania, l'Estonia e la Lettonia,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2210/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1998****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno

assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2138/98⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 270 del 7. 10. 1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>			<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 9000	01	40,00	0203 29 15 9100	01	25,00
0203 12 11 9100	01	40,00	0203 29 55 9110	01	40,00
0203 12 19 9100	01	40,00	0210 11 31 9110	01	90,00
0203 19 11 9100	01	40,00	0210 11 31 9910	01	90,00
0203 19 13 9100	01	40,00	0210 12 19 9100	01	20,00
0203 19 15 9100	01	25,00	0210 19 81 9100	01	95,00
0203 19 55 9110	01	40,00	0210 19 81 9300	01	76,00
0203 19 55 9310	01	25,00	1601 00 91 9000	01	28,00
0203 21 10 9000	01	40,00	1601 00 99 9110	01	25,00
0203 22 11 9100	01	40,00	1602 41 10 9210	01	62,00
0203 22 19 9100	01	40,00	1602 42 10 9210	01	34,00
0203 29 11 9100	01	40,00	1602 49 19 9120	01	25,00
0203 29 13 9100	01	40,00			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:
01 tutti i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

REGOLAMENTO (CE) N. 2211/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1998****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1978/97 della Commissione ⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1978/97 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 ottobre 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la ventunesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 9100	—
1509 10 90 9900	—
1509 90 00 9100	—
1509 90 00 9900	—
1510 00 90 9100	—
1510 00 90 9900	—

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2212/98 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (°)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (°) (°)	ACP (°) (°) (°)	Bangladesh (°)	Basmati India e Pakistan (°)	Egitto (°)
1006 10 21	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 23	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 25	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 27	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 92	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 94	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 96	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 98	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 20 11	264,20	88,13	127,76		198,15
1006 20 13	264,20	88,13	127,76		198,15
1006 20 15	264,20	88,13	127,76		198,15
1006 20 17	265,45	88,57	128,39	15,45	199,09
1006 20 92	264,20	88,13	127,76		198,15
1006 20 94	264,20	88,13	127,76		198,15
1006 20 96	264,20	88,13	127,76		198,15
1006 20 98	265,45	88,57	128,39	15,45	199,09
1006 30 21	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 23	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 25	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 27	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 42	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 44	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 46	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 48	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 61	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 63	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 65	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 67	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 92	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 94	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 96	471,77	152,73	220,98		353,83
1006 30 98	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 40 00	(°)	49,58	72,38		114,00

(°) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 22), modificato.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(°) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(°) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(°) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(°) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	265,45	494,00	264,20	471,77	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	303,17	315,23	329,69	371,68	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	304,49	346,48	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	25,20	25,20	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee, fase II (seconda edizione)

[notificata con il numero C(1998) 2720]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/574/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature terminali di telecomunicazione per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 98/13/CE;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alla decisione 96/630/CE della Commissione⁽²⁾;

considerando che la decisione 96/630/CE viene abrogata al termine del periodo transitorio;

considerando che la decisione 97/526/CE della Commissione⁽³⁾ è abrogata a decorrere dal 24 ottobre 1998;

considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE) ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere dell'ACTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di accesso delle apparecchiature terminali per le reti di telecomunicazione mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee che utilizzano una modulazione di inviluppo costante e operano nella banda dei 900 MHz con separazione dei canali di 200 kHz e canali di traffico secondo i principi dell'accesso multiplo a divisione di tempo (TDMA).

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 79.

⁽³⁾ GU L 215 del 7. 8. 1997, pag. 54.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere da c) a f), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato I. Le parti applicabili sono contenute nell'allegato II.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE ⁽¹⁾ e 89/336/CEE ⁽²⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o garantiscono l'utilizzazione delle parti applicabili della norma

armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dopo la notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 96/630/CE è abrogata tre mesi dopo la notifica della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 96/630/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio a condizione che tale omologazione venga concessa entro tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione.

3. La decisione 97/526/CE è abrogata a decorrere dal 24 ottobre 1998.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

*ALLEGATO I***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

European digital cellular telecommunications system (Phase 2);
Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM) mobile stations;
Access

[Sistema europeo di telecomunicazione digitale cellulare (Fase 2);
Requisiti di collegamento per stazioni mobili del sistema digitale cellulare paneuropeo (GSM);
Accesso]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato

TBR 19 (quinta edizione): marzo 1998

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO II

Parti applicabili della TBR19 (quinta edizione)

TBR19 Requisito

11.1.1	11.1.2	11.2	11.3	11.4	11.5
12.1.1	12.1.2	12.2.1	12.2.2	13.1	13.2
13.3-1	13.4	14.1.1.2	14.1.2.2	14.2.1	14.2.2
14.2.3	14.2.4	14.3	14.4.1	14.4.2	14.4.4
14.4.5	14.5.1	14.5.2	14.6.1	14.6.2	14.7.1
14.8.1	14.8.2	15	16	17.1	17.2
18	19.1	19.2	19.3	20.1	20.2
20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8
20.9	20.10	20.11	20.12	20.13	20.15
20.16	20.17	20.19	21.1	21.2	21.3.1
21.3.2	21.4	22	25.2.1.1.1	25.2.1.1.2.1	25.2.1.1.2.2
25.2.1.1.2.3	25.2.1.1.3	25.2.1.1.4	25.2.1.2.1	25.2.1.2.2	25.2.1.2.3
25.2.1.2.4	25.2.2.1	25.2.2.2	25.2.2.3	25.2.3	25.2.4.3
25.2.5.1	25.2.5.2	25.2.6.1	25.2.6.2	25.2.7	26.2.1.1
26.2.1.2	26.2.1.3	26.2.2	26.2.3	26.2.4 pr1	26.2.4 pr2
26.2.4 pr3	26.2.4 pr4	26.2.4 pr5	26.2.4 pr6	26.2.4 pr7	26.2.4 pr8
26.5.1	26.5.2.1.1	26.5.2.1.2	26.5.2.2	26.5.2.3	26.5.3.1
26.5.3.2	26.5.3.3	26.5.3.4	26.5.4.1	26.5.5.1.1.1	26.5.5.1.1.2
26.5.5.1.2	26.5.5.2.1	26.5.5.2.3	26.5.5.3.1.1	26.5.5.3.2	26.5.6.1.1
26.5.6.1.2	26.5.6.2.1	26.5.6.2.4	26.5.6.3	26.5.7.1.1	26.5.7.1.3
26.5.7.1.4	26.5.7.2	26.5.7.3	26.6.1.1	26.6.1.2	26.6.1.3
26.6.1.4	26.6.2.1.1	26.6.2.1.2	26.6.2.1.3	26.6.2.2	26.6.2.3.1
26.6.2.3.2	26.6.2.4	26.6.2.5	26.6.3.1	26.6.3.2	26.6.3.3
26.6.3.4	26.6.3.6	26.6.4.1	26.6.4.2.2	26.6.5.1-1	26.6.5.1-2
26.6.5.1-3	26.6.5.1-4	26.6.5.1-5	26.6.5.1-6	26.6.5.1-7	26.6.5.1-8
26.6.5.2-1	26.6.5.2-2	26.6.5.2-3	26.6.5.2-4	26.6.5.2-5	26.6.5.2-6
26.6.5.2-7	26.6.5.2-8	26.6.5.2-9	26.6.5.2-10	26.6.5.3-1	26.6.5.3-2
26.6.5.4-1	26.6.5.4-2	26.6.5.4-3	26.6.5.4-4	26.6.5.5.1	26.6.5.5.2
26.6.5.6	26.6.5.7	26.6.5.8	26.6.5.9	26.6.6.1	26.6.7.1
26.6.8.4	26.6.8.5	26.6.12.1	26.6.12.2	26.6.12.3	26.6.12.4
26.6.13.3	26.6.13.5	26.6.13.6	26.6.13.8	26.6.13.9	26.6.13.10
26.7.1	26.7.2.1	26.7.2.2	26.7.3.1	26.7.3.2	26.7.4.1
26.7.4.2.1	26.7.4.2.2-1	26.7.4.2.2-2	26.7.4.2.3	26.7.4.2.4 pr1	26.7.4.3.1
26.7.4.3.2	26.7.4.3.3	26.7.4.3.4	26.7.4.5.1	26.7.4.5.2	26.7.4.6
26.7.5.3	26.7.5.5	26.7.5.7.1	26.8.1.2.2.1	26.8.1.2.2.2	26.8.1.2.3.2
26.8.1.2.3.5	26.8.1.2.3.6	26.8.1.2.4.2	26.8.1.2.4.3	26.8.1.2.4.4	26.8.1.2.4.5
26.8.1.2.4.6	26.8.1.2.4.7	26.8.1.2.4.8	26.8.1.2.4.13	26.8.1.2.5.2	26.8.1.2.5.3
26.8.1.2.6.2	26.8.1.2.6.3	26.8.1.2.6.5	26.8.1.2.6.6	26.8.1.2.7.1	26.8.1.2.7.3
26.8.1.2.8.1	26.8.1.2.9.1	26.8.1.2.9.2	26.8.1.2.9.4	26.8.1.3.1.1	26.8.1.3.3.1

26.8.1.3.3.3	26.8.1.3.3.4	26.8.1.3.4.2	26.8.1.3.4.3	26.8.1.3.4.8	26.8.1.3.5.2
26.8.1.3.5.3	26.8.1.3.5.4	26.8.1.3.5.5	26.8.1.4.2.1	26.8.1.4.3.1	26.8.1.4.3.2
26.8.1.4.5.1	26.8.2.1	26.8.2.2	26.8.2.3	26.8.3	26.9.2
26.9.3	26.9.4	26.9.5	26.9.6.1.1	26.9.6.1.2	26.9.6.2.1
26.9.6.2.2	26.10.2.1	26.10.2.4.1	26.10.2.4.2	26.12.1	26.12.2.1
26.10.2.2	26.10.2.3	26.10.2.5	26.10.3.1	26.12.2.2	26.12.3
26.12.4	26.12.5	27.3	27.4	27.5	27.6
27.7	27.10	27.11.1.1	27.11.1.2	27.11.1.3	27.11.1.4
27.11.1.5	27.11.2.1	27.11.2.2	27.11.2.3	27.11.2.4	27.11.3
27.12.1	27.12.2	27.14.3	27.14.4	27.17.1.1	27.17.1.2
27.17.1.3	27.17.1.4	27.17.1.5.1	27.17.1.5.2	27.17.1.5.3	27.17.1.5.4
27.17.2.1.1	27.17.2.1.2	27.17.2.2	27.17.2.3	27.17.2.5	27.18.1
27.18.2	27.19	27.20.	27.21.1	27.21.3	27.21.4
29.3.2.6.7	29.3.2.6.9	29.3.3.2	29.3.3.3	29.3.3.5	31.6.1.1
31.6.1.2	31.6.1.5	31.6.1.6	31.6.1.7	31.6.1.8	31.6.2.1
31.6.2.2	31.6.2.3	31.6.2.4	31.6.2.5	31.8.1.1	31.8.3.1
31.10	32.11	32.12	33.6	34.2.1	34.2.2
34.2.3	34.2.5.3	34.3			

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per stazioni mobili destinate all'impiego con reti di telecomunicazione pubbliche, digitali, cellulari della fase II che operano nella banda per il GSM 1800 (seconda edizione)

[notificata con il numero C(1998) 2721]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/575/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature terminali di telecomunicazione per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 98/13/CE;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alla decisione 97/528/CE della Commissione⁽²⁾;

considerando che la decisione 97/528/CE viene abrogata al termine del periodo transitorio;

considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE) ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere dell'ACTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione e che rientrano nel campo

di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di accesso delle apparecchiature terminali per le reti di telecomunicazione pubbliche, digitali, cellulari della fase II che operano nella banda per il DCS 1800 con una separazione di canali di 200 kHz e canali di traffico secondo il principio dell'accesso multiplo a divisione di tempo (TDMA). La presente decisione si applica anche alle apparecchiature terminali in grado di operare nelle bande di frequenza per il GSM 900 e il GSM 1800.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere da c) a f), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato I. Le parti applicabili sono contenute nell'allegato II.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽³⁾ e 89/336/CEE⁽⁴⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o garantiscono l'utilizzazione delle parti applicabili della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dopo la notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 215 del 7. 8. 1997, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

Articolo 4

1. La decisione 97/528/CE è abrogata tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.
2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 97/528/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio a condizione che tale omologazione venga concessa non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Digital cellular telecommunications system (Phase 2);
Attachment requirements for mobile stations in the DCS 1 800 band and additional GSM 900 band;
Access

[Sistema di telecomunicazione digitale cellulare (Fase 2);
Requisiti di collegamento per stazioni mobili nella banda per il DCS 1 800 e nella banda supplementare per il
GSM 900;
Accesso]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato

TBR 31 (seconda edizione): marzo 1998
(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (¹).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

(¹) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO II

Parti applicabili della TBR31 (seconda edizione)

TBR31 Requisito

11.1.1	11.1.2	11.2	11.3	11.4	11.5
12.1.1	12.1.2	12.2.1	12.2.2	13.1	13.2
13.3-1	13.4	14.1.1.2	14.1.2.2	14.2.1	14.2.2
14.2.3	14.2.4	14.3	14.4.1	14.4.2	14.4.4
14.4.5	14.5.1	14.5.2	14.6.1	14.6.2	14.7.1
14.8.1	14.8.2	15	16	17.1	17.2
18	19.1	19.2	19.3	20.1	20.2
20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8
20.9	20.10	20.11	20.12	20.13	20.15
20.16	20.17	20.19	20.20.1	20.20.2	21.1
21.2	21.3.1	21.3.2	21.4	22	25.2.1.1.1
25.2.1.1.2.1	25.2.1.1.2.2	25.2.1.1.2.3	25.2.1.1.3	25.2.1.1.4	25.2.1.2.1
25.2.1.2.2	25.2.1.2.3	25.2.1.2.4	25.2.2.1	25.2.2.2	25.2.2.3
25.2.3	25.2.4.3	25.2.5.1	25.2.5.2	25.2.6.1	25.2.6.2
25.2.7	26.2.1.1	26.2.1.2	26.2.1.3	26.2.2	26.2.3
26.2.4 pr1	26.2.4 pr2	26.2.4 pr3	26.2.4 pr4	26.2.4 pr5	26.2.4 pr6
26.2.4 pr7	26.2.4 pr8	26.5.1	26.5.2.1.1	26.5.2.1.2	26.5.2.2
26.5.2.3	26.5.3.1	26.5.3.2	26.5.3.3	26.5.3.4	26.5.4.1
26.5.5.1.1.1	26.5.5.1.1.2	26.5.5.1.2	26.5.5.2.1	26.5.5.2.3	26.5.5.3.1.1
26.5.5.3.2	26.5.6.1.1	26.5.6.1.2	26.5.6.2.1	26.5.6.2.4	26.5.6.3
26.5.7.1.1	26.5.7.1.3	26.5.7.1.4	26.5.7.2	26.5.7.3	26.6.1.1
26.6.1.2	26.6.1.3	26.6.1.4	26.6.2.1.1	26.6.2.1.2	26.6.2.1.3
26.6.2.2	26.6.2.3.1	26.6.2.3.2	26.6.2.4	26.6.2.5	26.6.3.1
26.6.3.2	26.6.3.3	26.6.3.4	26.6.3.6	26.6.4.1	26.6.4.2.2
26.6.5.1-1	26.6.5.1-2	26.6.5.1-3	26.6.5.1-4	26.6.5.1-5	26.6.5.1-6
26.6.5.1-7	26.6.5.1-8	26.6.5.2-1	26.6.5.2-2	26.6.5.2-3	26.6.5.2-4
26.6.5.2-5	26.6.5.2-6	26.6.5.2-7	26.6.5.2-8	26.6.5.2-9	26.6.5.2-10
26.6.5.3-1	26.6.5.3-2	26.6.5.4-1	26.6.5.4-2	26.6.5.4-3	26.6.5.4-4
26.6.5.5.1	26.6.5.5.2	26.6.5.6	26.6.5.7	26.6.5.8	26.6.5.9
26.6.6.1	26.6.7.1	26.6.8.4	26.6.8.5	26.10.2.1	26.10.2.2
26.10.2.3	26.10.2.5	26.10.3.1	26.6.12.1	26.6.12.2	26.6.12.3
26.6.12.4	26.6.13.3	26.6.13.5	26.6.13.6	26.6.13.8	26.6.13.9
26.6.13.10	26.7.1	26.7.2.1	26.7.2.2	26.7.3.1	26.7.3.2
26.7.4.1	26.7.4.2.1	26.7.4.2.2-1	26.7.4.2.2-2	26.7.4.2.3	26.7.4.2.4 pr1
26.7.4.3.1	26.7.4.3.2	26.7.4.3.3	26.7.4.3.4	26.7.4.5.1	26.7.4.5.2
26.7.4.6	26.7.5.3	26.7.5.5	26.7.5.7.1	26.8.1.2.2.1	26.8.1.2.2.2
26.8.1.2.3.2	26.8.1.2.3.5	26.8.1.2.3.6	26.8.1.2.4.2	26.8.1.2.4.3	26.8.1.2.4.4
26.8.1.2.4.5	26.8.1.2.4.6	26.8.1.2.4.7	26.8.1.2.4.8	26.8.1.2.4.13	26.8.1.2.5.2
26.8.1.2.5.3	26.8.1.2.6.2	26.8.1.2.6.3	26.8.1.2.6.5	26.8.1.2.6.6	26.8.1.2.7.1

26.8.1.2.7.3	26.8.1.2.8.1	26.8.1.2.9.1	26.8.1.2.9.2	26.8.1.2.9.4	26.8.1.3.1.1
26.8.1.3.3.1	26.8.1.3.3.3	26.8.1.3.3.4	26.8.1.3.4.2	26.8.1.3.4.3	26.8.1.3.4.8
26.8.1.3.5.2	26.8.1.3.5.3	26.8.1.3.5.4	26.8.1.3.5.5	26.8.1.4.2.1	26.8.1.4.3.1
26.8.1.4.3.2	26.8.1.4.5.1	26.8.2.1	26.8.2.2	26.8.2.3	26.8.3
26.9.2	26.9.3	26.9.4	26.9.5	26.9.6.1.1	26.9.6.1.2
26.9.6.2.1	26.9.6.2.2	26.11.2.1	26.11.2.2.1	26.11.2.2.2	26.11.2.3
26.11.3.1	26.11.3.2	26.11.5.1	26.12.1	26.12.2.1	26.12.2.2
26.12.3	26.12.4	26.12.5	27.3	27.4	27.5
27.6	27.7	27.10	27.11.1.1	27.11.1.2	27.11.1.3
27.11.1.4	27.11.1.5	27.11.2.1	27.11.2.2	27.11.2.3	27.11.2.4
27.11.3	27.12.1	27.12.2	27.14.3	27.14.4	27.17.1.1
27.17.1.2	27.17.1.3	27.17.1.4	27.17.1.5.1	27.17.1.5.2	27.17.1.5.3
27.17.1.5.4	27.17.2.1.1	27.17.2.1.2	27.17.2.2	27.17.2.3	27.17.2.5
27.18.1	27.18.2	27.19	27.20.	27.21.1	27.21.3
27.21.4	29.3.2.6.7	29.3.2.6.9	29.3.3.2	29.3.3.3	29.3.3.5
31.6.1.1	31.6.1.2	31.6.1.5	31.6.1.6	31.6.1.7	31.6.1.8
31.6.2.1	31.6.2.2	31.6.2.3	31.6.2.4	31.6.2.5	31.8.1.1
31.8.3.1	31.10	32.11	32.12	33.6	34.2.1
34.2.2	34.2.3	34.2.5.3	34.3		

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali che integrano la funzione di microtelefono analogico

[notificata con il numero C(1998) 2722]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/576/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature terminali di telecomunicazione per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 98/13/CE;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;

considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere dell'ACTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali che integrano la funzione di microtelefono analogico capaci di supportare il servizio in casi giustificati se collegati all'interfaccia analogica di una rete telefonica pubblica commutata (PSTN) nella Comunità.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettera g), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽²⁾ e 89/336/CEE⁽³⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o garantiscono l'utilizzazione delle parti applicabili della norma armonizzata di cui all'allegato, dopo la notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. Le disposizioni nazionali di omologazione relative alle apparecchiature oggetto della norma armonizzata di cui all'allegato cessano di avere effetto dodici mesi dopo la data di adozione della presente decisione.

⁽²⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Public Switched Telephone Network (PSTN);

Attachment requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function capable of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in Europe

[Rete telefonica pubblica commutata (PSTN);

Requisiti di connessione delle apparecchiature terminali che integrano la funzione di microtelefono analogico capaci di supportare il servizio in casi giustificati se collegati all'interfaccia analogica di una rete telefonica pubblica commutata (PSTN) in Europa]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato

TBR38: maggio 1998

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (¹).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06291 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DGXIII/A/2 (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

(¹) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 4 e 6 GHz

[notificata con il numero C(1998) 2723]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/577/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 98/13/CE;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;

considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere dell'ACTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che

rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni terminali con antenne di piccolo diametro (VSAT) che operano nelle bande di frequenza 4 e 6 GHz.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 17 della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽²⁾ e 89/336/CEE⁽³⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo la notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. Le disposizioni nazionali di omologazione relative alle apparecchiature oggetto della norma armonizzata di cui all'allegato cessano di avere effetto tre mesi dopo la data di adozione della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

2. Le apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Satellite Earth Stations and Systems (SES);

Very Small Aperture Terminal (VSAT) transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands

[Sistemi e stazioni terra via satellite (SES);

Stazioni satellitari terrestri VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) di sola ricezione, di sola trasmissione e di ricezione/trasmissione che operano nelle bande di frequenza 4 e 6 GHz]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato

TBR43: maggio 1998

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DGXIII/A/2 (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

(1) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz

[notificata con il numero C(1998) 2724]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/578/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 98/13/CE;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;

considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere dell'ACTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che

rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria (LMES) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 17 della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato I.

2. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽²⁾ e 89/336/CEE⁽³⁾ del Consiglio.

3. L'allegato II, tabella A, indica i limiti delle emissioni spurie al di sopra dei 1 000 MHz e al di fuori delle bande 1 626,5-1 645,5 MHz e 1 656,6-1 660,5 MHz applicabili fino al 1° giugno 2002 e l'allegato II, della tabella B, quelli applicabili a partire da tale data.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo la notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

Articolo 4

1. Le disposizioni nazionali di omologazione relative alle apparecchiature oggetto della norma armonizzata di cui all'allegato cessano di avere effetto tre mesi dopo la data di adozione della presente decisione.
2. Le apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Satellite Earth Stations and Systems (SES);

Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands

[Sistemi e stazioni terrestri per comunicazioni via satellite (SES);

Stazioni mobili terrestri per comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione di dati (LMES) che operano nelle bande di frequenze da 1,5/1,6 Ghz]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato

TBR26: maggio 1998

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DGXIII/A/2 (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.ccc.be).

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO II

TABELLA A

Limiti delle emissioni spurie al di sopra dei 1 000 MHz e al di fuori delle bande 1 625,5—1 645,5 MHz e 1 656,6—1 660,5 MHz applicabili fino al 1° giugno 2002

Gamma di frequenza (MHz)	Portante attiva		Portante attiva	
	Limite EIRP (dBpW)	Larghezza di banda (kHz)	Limite EIRP (dBpW)	Larghezza di banda (kHz)
1 000—1 525	49	100	48	100
1 525—1 559	49	100	17	3
1 559—1 600	49	100	48	100
1 600—1 626	74	100	48	100
1 626—1 626,5	84	3	48	100
1 645,5—1 645,6	104	3	57	3
1 645,6—1 646,1	84	3	57	3
1 646,1—1 655,9	74	3	57	3
1 655,9—1 656,4	84	3	57	3
1 656,4—1 656,5	104	3	57	3
1 660,5—1 661	84	3	48	100
1 661—1 690	74	100	48	100
1 690—3 400	49 (note 2)	100	48	100
3 400—10 700	55 (note 3)	100	48	100
10 700—21 200	61	100	54	100
21 200—40 000	67	100	60	100

Nota 1: Il limite inferiore si applica alle frequenze di transizione.

Nota 2: Nella banda 3 253,0—3 321,0 MHz l'EIRP massima in una, e una sola, misura di larghezza di banda a 100 kHz non deve superare 82 dBpW. In caso contrario nella banda dovranno essere applicati i limiti di potenza indicati nella tabella.

Nota 3: In ciascuna delle bande 4 879,5—4 981,5 MHz, 6 506,0—6 642,0 MHz e 8 132,5—8 302,5 MHz l'EIRP massima in una, e una sola misura di larghezza di banda a 100 MHz non deve superare 72 dBpW. Nella banda 9 759,0—9 963,0 MHz l'EIRP massima in una, e una sola, misura di larghezza di banda a 100 kHz non deve superare 61 dBpW. In caso contrario, nella banda dovranno essere applicati i limiti di potenza indicati nella tabella.

TABELLA B

Limiti delle emissioni spurie al di sopra dei 1 000 MHz e al di fuori delle bande 1 625,5—1 645,5 MHz e 1 656,6—1 660,5 MHz applicabili dal 1° giugno 2002

Gamma di frequenza (MHz)	Portante attiva		Portante non attiva	
	Limite EIRP (dBpW)	Larghezza di banda (kHz)	Limite EIRP (dBpW)	Larghezza di banda (kHz)
1 000—1 525	49	100	48	100
1 525—1 559	49	100	17	3
1 559,0—1 580,42	50	1 000	50	1 000
1 580,42—1 605,0	50	1 000	50	1 000
1 605,0—1 610,0	(nota 4)	100	(nota 5)	100
1 610—1 626,0	74	100	48	100
1 626—1 626,5	84	3	48	100
1 645,5—1 645,6	104	3	57	3
1 645,6—1 646,1	84	3	57	3
1 646,1—1 655,9	74	3	57	3
1 655,9—1 656,4	84	3	57	3
1 656,4—1 656,5	104	3	57	3
1 660,5—1 661	84	3	48	100
1 661—1 690	74	100	48	100
1 690—3 400	49 (nota 2)	100	48	100
3 400—10 700	55 (nota 3)	100	48	100
10 700—21 200	61	100	54	100
21 200—40 000	67	100	60	100

Nota 1: Il limite inferiore si applica alle frequenze di transizione.

Nota 2: Nella banda 3 253,0—3 321,0 MHz l'EIRP massima in una, e una sola, misura di larghezza di banda a 100 kHz non deve superare 82 dBpW. In caso contrario, nella banda dovranno essere applicati i limiti di potenza indicati nella tabella.

Nota 3: In ciascuna delle bande 4 879,5—4 981,5 MHz, 6 506,0—6 642,0 MHz e 8 132,5—8 302,5 MHz l'EIRP massima in una, e una sola, misura di larghezza di banda a 100 KHz non deve superare 72 dBpW. Nella banda 9 759,0—9 963,0 MHz l'EIRP massima in una, e una sola, misura di larghezza di banda a 100 kHz non deve superare 61 dBpW. In caso contrario, nella banda dovranno essere applicati i limiti di potenza indicati nella tabella.

Note 4: Con interpolazione lineare da 40 dBpW a 100 kHz a 1 605,0 MHz fino a 74 dBpW a 100 kHz a 1 610,0 MHz.

Note 5: Con interpolazione lineare da 40 dBpW a 100 kHz a 1 605,0 MHz fino a 48 dBpW a 100 kHz a 1 610,0 MHz.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 98/437/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 194 del 10 luglio 1998)

A pagina 42, allegato III:

la tabella deve leggersi come segue:

«Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli	come finiture interne o esterne, come elementi completi, utilizzati per la protezione dal fuoco di pareti e soffitti	qualsiasi	3
Controsoffitti (kit)	come finiture interne o esterne per la protezione dal fuoco dei soffitti		

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.»

A pagina 44, allegato III:

la tabella deve leggersi come segue:

«Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco) ⁽¹⁾	Sistemi di attestazione di conformità
Rivestimenti in rotoli Rivestimenti interni	come finiture interne per pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A (*), B (*) e C (*)	1
Scidule Piastre di rivestimento	come finiture esterne per pareti o soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A (**), B (**) et C (**)	3
Controsoffitti (kit)	come finiture interne o esterne per soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco		
Piastrelle Tavole in vista Pannelli	come finiture interne o esterne per muri e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A (senza prove), D, E e F	4
Profili speciali Strutture di sospensione	per il sostegno di finiture interne o esterne di pareti e soffitti e controsoffitti soggetti ai requisiti di sicurezza d'uso		

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(¹) Per quanto riguarda la reazione al fuoco, cfr. decisione 94/611/CE della Commissione.

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(**) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.»